

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1211 del 6 GIU. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Annullamento in autotutela della delibera n. 1006 dell'8/05/2013 di
trattenimento in servizio per un biennio del Dott. Rizza Giuseppe n. il
16/12/1948.-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della
L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 9 GIU. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giancarlo Carfi

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Ausilia Guarrasi

6 GIU. 2013

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3
della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 05/12/2012, coadiuvato, ai sensi
dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dr Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dr Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con delibera n. 1006 dell'8/05/2013, ai sensi dell'art. 16 del del D.Lgs. 503/1992, è stata accolta l'istanza di trattenimento in servizio del dipendente dott. Rizza Giuseppe nato il 16/12/1948, collaboratore professionale amministrativo in servizio presso il D.S.M. di Ragusa, per un biennio, oltre il 65° anno di età;

ACCERTATO, tuttavia, che da una più attenta e sistematica analisi della complessa legislazione vigente sia in materia previdenziale che di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, è emerso che il citato atto di autorizzazione al trattenimento in servizio è affetto da un vizio di legittimità originaria per violazione dell'art. 9, comma 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

PRESO ATTO, infatti, che il legislatore, con il citato art. 9, co. 31, del D.L. 78/2010, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, ha statuito che i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie;

CONSIDERATO che, allo stato, questa Azienda, fino alla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, è tenuta a rispettare il divieto assoluto di assunzioni disposto dall'Assessorato Regionale alla Sanità con le direttive prot. 20819 del 06/11/2012, n. 84514 del 21/11/2012, n. 351 del 03/01/2013 e, per ultima, n. 30273 del 28/03/2013;

CHE alla luce delle citate direttive regionali questa Azienda non ha alcuna facoltà assunzionale e, conseguentemente, non può disporre il trattenimento in servizio di dipendente alcuno;

RITENUTO, pertanto, di dover annullare in autotutela la delibera n. 1006/2013, in quanto invalidata da vizio di legittimità per violazione dell'art. 9, comma, 31 del D.L. 78/2010;

CONSIDERATO che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Amministrazione del Personale;

SULLA BASE del presente schema di deliberazione predisposto dalla Direzione Amministrazione del Personale;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Annullare in autotutela la delibera n. 1006 dell'8/05/2013 avente ad oggetto "Accoglimento istanza di trattenimento in servizio, per un biennio, oltre il compimento del 65° anno di età, del dipendente Dott. Rizza Giuseppe nato il 16/12/1948, collaboratore amministrativo, ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 503/1992";
- Disporre il collocamento in quiescenza per limiti di età del Dott. Rizza Giuseppe dal 01/01/2014, primo giorno del mese successivo al compimento del limite di età, tenuto conto dell'anzianità contributiva maturata al 31/12 /2013 e delle disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 2 del 08 marzo

2012 recante "limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni".

- Dare mandato all'ufficio previdenza e pensioni dell'azienda di espletare gli adempimenti necessari alla corresponsione del trattamento di previdenza e di quiescenza
- Dichiarare vacante il dotazione organica dal 01/01/2014 il posto occupato dal dipendente.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
